



*Comune di Pietra Ligure*



**AREA AMMINISTRATIVA  
Settore Politiche educative e Culturali**

**REGOLAMENTO  
DI FUNZIONAMENTO E  
GESTIONE DEL  
CINEMA TEATRO COMUNALE**

Approvato con delibera C.C. n. 101 del 30.11.2006

## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL CINEMA TEATRO COMUNALE**

### **ART. 1 OGGETTO**

Il cinema teatro è un bene culturale e come tale va salvaguardato e valorizzato nei modi e nelle forme adeguate ad una struttura di interesse architettonico, artistico e storico.

Gli spazi in esso contenuti saranno utilizzati per proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali e manifestazioni che a giudizio dell'amministrazione comunale saranno ritenute di interesse o di notevole importanza per la crescita culturale, sociale ed economica della città.

### **ART. 2 AMBITO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina la gestione, il funzionamento, le forme e le modalità di utilizzazione, sia diretta che indiretta, del cinema teatro.

### **ART. 3 MODALITA' DI GESTIONE**

Il cinema teatro comunale può essere gestito secondo le seguenti forme :

1. direttamente dal Comune;
2. tramite la concessione in gestione a terzi dell'intera struttura o di specifici servizi nelle modalità, opportunamente regolamentate da apposita convenzione con il concessionario;
3. tramite la concessione dell'uso temporaneo della struttura a soggetti terzi, pubblici o privati, per giorni ovvero periodi di tempo limitati, con le modalità previste dal presente regolamento.

### **ART. 4 GESTIONE DIRETTA**

Il Comune, nell'ambito della propria attività istituzionale ed amministrativa, utilizza direttamente il cinema teatro, per lo svolgimento di manifestazioni, spettacoli, proiezioni ovvero iniziative dallo stesso organizzate o promosse.

Per manifestazione ed iniziativa promossa dal Comune si intende quella che, pur organizzata da soggetti terzi, goda del patrocinio comunale nonché di specifico apposito contributo economico alle spese di realizzazione, previa stipula di

apposita convenzione ovvero deliberato dalla Giunta Comunale in relazione ad uno specifico interesse pubblico.

L'utilizzo del cinema teatro di cui al presente articolo ha carattere prevalente e prioritario rispetto agli altri anche e soprattutto ai fini della determinazione del calendario di disponibilità della struttura.

#### **ART. 5 PROGRAMMAZIONE ED ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DIRETTA DEL CINEMA TEATRO**

Le attività artistiche e culturali nonché le manifestazioni o iniziative di cui al precedente articolo 4 vengono programmate, su proposta dell'assessore alla cultura, con deliberazione di giunta comunale.

La Giunta Comunale, per gli adempimenti di cui al precedente comma, può conferire apposito incarico di consulenza ovvero di direzione artistica e potrà avvalersi, altresì, con funzione puramente consultiva, di esperti nei settori turistico-alberghiero, medico-scientifico, culturale, artistico, teatrale, musicale e cinematografico.

L'espletamento delle pratiche amministrative relative alle attività artistiche e culturali nell'ambito della gestione diretta del cinema teatro avviene ad opera dell'Ufficio Cultura del Comune; le attività di vigilanza ed assistenza durante le prove e durante ogni spettacolo saranno garantite da personale comunale (operaio/custode elettricista) o da personale esterno incaricato. Gli addetti alla vigilanza e all'assistenza dovranno conoscere perfettamente la struttura, gli impianti tecnologici del cinema teatro, nonché i piani di emergenza ed evacuazione.

#### **ART. 6 CONCESSIONE IN GESTIONE A TERZI DEL CINEMA TEATRO**

E' ammessa la concessione in gestione a terzi del cinema teatro previa Deliberazione di Consiglio Comunale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 42 lett. E del Decr. Legisl. N. 267/2000.

Contestualmente ovvero successivamente alla Deliberazione Consiliare di concessione in gestione dei predetti servizi, il Consiglio Comunale approva un'apposita convenzione che disciplina in ogni loro aspetto i rapporti tra il Comune ed il concessionario.

La predetta convenzione viene stipulata in modo tale da garantire al Comune un'adeguata e congrua disponibilità, a titolo gratuito, della struttura per l'utilizzazione diretta della medesima, secondo quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento.

Anche ai fini dell'affidamento in gestione di cui al presente articolo e della stipula delle relative convenzioni, l'Amministrazione Comunale può avvalersi della consulenza di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del presente regolamento, alle medesime condizioni ivi previste.

#### **ART. 7 CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL CINEMA TEATRO A TERZI**

Il cinema teatro può essere concesso in uso temporaneo ad Enti, Comuni ed associazioni pubbliche o private che ne facciano richiesta per lo svolgimento di manifestazioni, spettacoli, proiezioni, premiazioni, iniziative, convegni purchè non lesivi ovvero contrastanti con il decoro e l'immagine pubblica del cinema teatro e purchè non contrarie all'ordine pubblico o tali da produrre potenziali danni al patrimonio comunale.

Qualora le richieste coincidano con giornate in cui l'Amministrazione Comunale deve svolgere proprie iniziative, queste ultime hanno diritto di precedenza.

L'uso del teatro non può essere concesso per cerimonie private di qualsiasi natura (matrimoni, battesimi, compleanni, feste da ballo ecc.)

#### **ART. 8 CLASSIFICAZIONE DELLE RICHIESTE DI USO DEL CINEMA TEATRO**

Ai fini della concessione in uso temporaneo del cinema teatro si evidenziano, in ordine alle finalità della manifestazione ovvero dell'iniziativa per la quale viene inoltrata la richiesta, le seguenti ipotesi:

1. concessione richiesta da soggetto pubblico o privato per manifestazione / iniziativa con scopo lucrativo (commerciale - promozionale, e/o con bigliettazione autonoma)

2. concessione richiesta da soggetto pubblico o privato per manifestazione / iniziativa senza scopo lucrativo (benefico, sociale, culturale, informativo senza bigliettazione autonoma) o rivolta a categorie sociali quali anziani, disabili, minori e studenti.

#### **ART. 9 CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TITOLO ONEROSO**

Il cinema teatro viene concesso in uso temporaneo, di regola, a titolo oneroso.

Nelle ipotesi di cui all'art. 8 punto 1 il richiedente è tenuto a corrispondere al Comune il canone giornaliero di utilizzo per ogni giornata o frazione di giornata del cinema teatro.

Il canone giornaliero di utilizzo del cinema teatro, unitamente con il canone giornaliero ridotto per l'utilizzo del teatro per l'effettuazione di prove di spettacoli ovvero per l'allestimento di iniziative e manifestazioni, sono stabiliti annualmente con l'approvazione delle tariffe, in allegato al bilancio di previsione.

Esclusivamente per l'anno 2006 i predetti canoni sono stabiliti dal presente regolamento come segue:

a) canone giornaliero: € 1.200,00 comprensivo di assistenza tecnica

b) canone giornaliero ridotto per prove o allestimento sala: € 200,00

#### **ART. 10 CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TITOLO GRATUITO**

L'uso del cinema teatro può essere concesso gratuitamente previa Deliberazione della Giunta Comunale che riconosca l'interesse pubblico dell'iniziativa.

Nelle ipotesi di cui al numero 1 dell'art. 8 del presente regolamento non è mai ammessa la concessione in uso a titolo gratuito del cinema teatro.

In caso di consultazioni elettorali (elezioni politiche, amministrative, referendum ecc.) può essere concessa a titolo gratuito la sala del cinema teatro per non più di una volta durante il corso complessivo della campagna elettorale.

#### **ART.11 USO CON PATROCINIO**

Nel caso di iniziative promosse da soggetti terzi (associazioni, comitati, enti senza finalità di lucro) e patrocinate dall'amministrazione comunale per le finalità di carattere culturale, sociale, turistico-promozionale e sportive, il Comune di Pietra Ligure applicherà la tariffa ridotta al 50%.

#### **Art. 12 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL CINEMA TEATRO**

Le richieste di concessione in uso temporaneo del cinema teatro, redatte tassativamente in forma scritta in conformità a quanto previsto nell'art. 14 del presente regolamento, vengono inoltrate all'Ufficio Cultura del Comune il cui Responsabile esprime, anche in via informale, parere preventivo in ordine alla disponibilità della struttura per la giornata richiesta, nonché alla realizzabilità tecnico - operativa della manifestazione o iniziativa cui si riferisce la richiesta.

Il richiedente l'uso del cinema teatro sottoscrive, unitamente alla propria richiesta, una dichiarazione di presa visione del presente regolamento.

Successivamente, le richieste, corredate dal parere di cui sopra, vengono trasmesse alla Giunta Comunale che, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, si esprime con propria Deliberazione in merito alla concessione in uso della struttura nonché alla misura del canone da applicare.

Sulla base della Deliberazione della Giunta Comunale adottata in merito alla richiesta di concessione in uso, il Responsabile dell'Ufficio Cultura emette formale provvedimento di concessione impegnando contestualmente l'eventuale spesa necessaria ed accertando l'entrata corrispondente al canone che il richiedente dovrà inoltrare.

#### **ART. 13 CONCOMITANZA DEI PERIODI DI CONCESSIONE**

La Giunta Comunale, qualora pervengano più richieste di utilizzo del cinema teatro per giornate o periodi concomitanti, stabilisce la priorità sulla base di seguenti criteri:

- 1- valenza turistica e promozionale per il territorio di Pietra Ligure
- 2- importanza e valore della manifestazione o dell'iniziativa non solo a livello locale.

#### **ART. 14 DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO**

La domanda di concessione in uso del cinema teatro deve pervenire all'Ufficio Cultura almeno 20 giorni prima della data richiesta per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa e deve contenere:

a) generalità complete e recapito anche telefonico della persona o delle persone responsabili della manifestazione o iniziativa con le quali l'Amministrazione dovrà rapportarsi per ogni richiesta di adempimento precedente, concomitante o susseguente la manifestazione o iniziativa medesima;

b) precisa indicazione del periodo per il quale si richiede la disponibilità dei locali;

c) gli scopi per cui l'uso dei locali viene richiesto;

d) la dichiarazione di manleva dell'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante l'uso dei locali concessi;

e) la dichiarazione di piena ed incondizionata assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, ai locali ed al patrimonio comunale cagionati in dipendenza e a causa dello svolgimento della manifestazione o iniziativa;

f) dichiarazione di accettazione specifica ed incondizionata delle norme del presente regolamento di cui deve dichiararsi altresì di aver preso completa conoscenza;

g) dichiarazione di accettare eventuali condizioni cui la concessione dovesse venir sottoposta dalla Deliberazione della Giunta Comunale.

#### **ART. 15 ONERI DEL CONCESSIONARIO**

Incombe sul concessionario l'obbligo di provvedere al pagamento del canone di concessione.

Sono altresì a carico del concessionario le spese relative a tutto quanto si renda necessario per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa. In relazione al tipo di manifestazione o iniziativa potrà essere richiesta la stipulazione di apposito contratto di assicurazione per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi, furti ed inadeguato uso di materiale, attrezzature e beni ed eventuali danni a persone, o quant'altro verrà collocato nei locali del teatro dai sopracitati soggetti.

#### **ART. 16 VERSAMENTO CANONE DI CONCESSIONE**

Il canone deve essere integralmente versato dal concessionario presso la Tesoreria Comunale entro il giorno antecedente la data richiesta per lo svolgimento della manifestazione.

Del versamento deve essere data prova all'Ufficio Cultura del Comune previa consegna di copia della ricevuta di pagamento.

In casi eccezionali, esclusivamente qualora l'iniziativa o la manifestazione abbia finalità benefiche e assistenziali, la Giunta Comunale può consentire che il pagamento avvenga successivamente al giorno anteriore all'evento e comunque non oltre 30 giorni dal suo svolgimento.

#### **ART. 17 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

L'amministrazione non assume in ogni caso alcuna responsabilità per furti, smarrimenti di oggetti ed altri eventuali danni che si verificassero nei locali messi a disposizione prima, durante ed al termine della manifestazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, e pertanto non provvederà ad effettuare risarcimenti di danno, di eventuali disfunzioni degli impianti, dei servizi e/o utenze.

Il concessionario è personalmente e direttamente responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti dovuti alla S.I.A.E., di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale artistico e tecnico da lui eventualmente impiegato.

#### **ART. 18 RINUNCIA ALL'USO DEL CINEMA TEATRO**

In caso di rinuncia da parte del concessionario allo svolgimento della manifestazione o iniziativa non si darà luogo alla restituzione del canone di concessione già versato ovvero dovrà essere versato il canone in misura piena - qualora non fosse stato ancora versato - in tutti i casi in cui la comunicazione di rinuncia venga data all'Ufficio Cultura con preavviso inferiore a dieci giorni rispetto alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la manifestazione o l'iniziativa.

Il Comune provvederà alla restituzione del canone versato qualora la rinuncia all'uso del cinema teatro venga comunicata con preavviso uguale o superiore a dieci giorni rispetto alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la manifestazione o l'iniziativa.

#### **ART. 19 REVOCA SOSPENSIONE O RINVIO**

La giunta comunale può revocare in qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze relative alle eventuali modificazioni della programmazione artistica o a sopravvenuti motivi di ordine pubblico, di sicurezza e a ragioni di pubblico interesse in genere.

Nel caso di cui al precedente comma al concessionario viene restituito il canone di concessione già pagato mentre è escluso ogni tipo di risarcimento o indennizzo.

La giunta comunale può sospendere ovvero rinviare ad altra data lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, qualora fosse per qualsiasi motivo ritenuto necessario od opportuno, o per cause di forza maggiore, ancorché sia già stata rilasciata la concessione, senza che vi possa essere alcuna pretesa di risarcimento.

#### **ART. 20 ENTRATA IN VIGORE**



Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione della deliberazione di approvazione.